



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 22/05/2024

proposto da

Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 4984 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2024 depositato il 11/11/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso su RG 193/ 2024 Ricorrente_1 s.p.a. impugnava il diniego di rimborso di cui in epigrafe relativo ad addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica per un importo pari ad euro 49.048,68. A sostegno della propria pretesa – premesso di avere restituito al cliente finale Società_1 euro 49.048,68 per le forniture site nella provincia di Trento a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, in un primo tempo trattenute e versate all'Erario - evidenziava:

- 1) l'illegittimità dell'atto impugnato per avere l'Ufficio delle dogane negato la propria competenza al rimborso in violazione dell'art. 6 del D.L. 511/1988 (essendo Agenzia delle Dogane tenuta al rimborso in virtù della natura erariale delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica);
- 2) l'illegittimità del diniego per violazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE, dell'art. 2, c. 6, del D.L. 23/2011 come convertito in Legge 44/2012 e dell'art. 14, c. 4, del TUA;
- 3) l'illegittimità del diniego per violazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 10 della L 212/2000 nonché dei principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ADM evidenziava come nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo unico legittimato passivamente fosse il soggetto che aveva ricevuto la somma asseritamente non dovuta; pertanto la richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento (in qualità di ente beneficiario dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica) ovvero a Società_2 S.P.A. (in qualità di soggetto che – per conto della Provincia Autonoma di Trento – aveva effettivamente incassato le somme a titolo di addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica).

Con memoria depositata in vista dell'udienza, la società ricorrente confutava le argomentazioni difensive della convenuta e richiama numerose pronunce giurisprudenziali a conforto della sua tesi.

In sede di udienza ADM evidenziava come in relazione ad analoghe istanze depositate da società diverse dalla ricorrente, la Provincia Autonoma di Trento avesse disposto il rimborso, così riconoscendo di essere l'effettiva legittimata passiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Con la recentissima Cass. n. 21833 del 2 agosto 2024 la Corte di Cassazione – dopo aver premesso che “l'addizionale de qua è stata istituita dall'art. 6, decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degli Enti territoriali ed è stata poi abrogata dall'art. 2, comma 6, d.lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con decorrenza 1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale” – ed avere ricordato che “è ab origine controverso a chi sia riferibile la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria in relazione alla fattispecie concreta di addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le potenze superiori a tale soglia) e quindi la relativa legittimazione processuale passiva” ha statuito che detta legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ne discende l'illegittimità del diniego di rimborso da parte di Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base della sua affermata carenza di legittimazione passiva.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto principalmente conto dei tempi molto recenti in cui la Cassazione ha fatto chiarezza sulla questione qui controversa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.